



FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 28/24

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata “Campionato Italiano di Categoria – svoltasi a Rimini, – Campo di Gara 1, in data 15 luglio 2024;
- Rilevato** che, durante la competizione, nella disciplina Combinata Latin Style solo femminile Under 21 classe A, a seguito della pubblicazione dei risultati della semifinale, il direttore di gara riceveva un reclamo verbale da parte del responsabile dell’Asa ASD l’Accademia dei Talenti – cod 600449917, in merito all’esclusione dal turno di finale dalla propria atleta Gulia Carangelo – tess- 600345174, contrassegnata dal n. di gara **230**; il direttore di gara rappresentava alla responsabile dell’Asa che non si poteva intervenire sui risultati della competizione; a questo punto la responsabile preannunciava al direttore che avrebbe redatto una lettera di lamentela. Subito dopo il padre dell’atleta Carangelo, si recava alla destra del pannello giudicante rivolgendo ai giudici la seguente frase: “ *giudici venduti*”, udita anche dal pubblico circostante. La rappresentante dell’Asa, nel consegnare la preannunciata lamentela scritta, confermava il gesto antisportivo del genitore, dichiarando che non era riuscita a fermarlo;
- Rilevato inoltre** che il direttore di gara allegava alla relazione il reclamo a firma della tesserata Di Lillo Luana Lucia – tess 600282094 tecnico e Consigliere dell’Asa ASD l’Accademia dei Talenti, nella quale la stessa lamentava una non corretta valutazione degli atleti da parte della giuria giudicante la categoria under 21 classe A;
- Considerato** che non è compito dello Scrivente Giudice valutare le decisioni di natura tecnica adottate dai giudici e devolute alla loro esclusiva discrezionalità ai sensi dell’art 24.2 del RASF - Parte Tecnica Generale;
- Preso atto** dell’evidente gesto antisportivo del genitore dell’atleta Carangelo che ha pubblicamente espresso giudizi lesivi della reputazione di organismi operanti in ambito federale;
- Considerato** che le Asa sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, delle condotte poste in essere dai propri dirigenti, soci di associazione, tesserati e dai propri sostenitori ai sensi dell’ art. 2 del Regolamento di Giustizia

DELIBERA

- di infliggere all’Asa ASD l’Accademia dei talenti – cod 600449917 la sanzione dell’ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/euro).



- di trasmettere il reclamo presentato dalla Sig.ra Di Lillo al responsabile del Settore Arbitrale Federale, per il seguito di propria competenza.

L'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, **con bonifico** sul c/c **8857** intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - **IBAN: IT56J0100503309000000008857-**

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma/Rimini, 18 luglio 2024

Il Segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli